

LUIGI CARLO UBERTAZZI

Alle origini piemontesi del diritto italiano d'autore *

(da AIDA 1992, 301ss.).

* Depurato dalle parole di circostanza ed integrato in più punti il testo qui pubblicato è la versione italiana ed ha conservato lo stile discorsivo di una relazione tenuta al seminario di Wolfenbüttel, del 10 -3 novembre 1991, su « Historische Studien zum Urheberrecht in Europa - Entwicklungslinien und Grundfragen ». Nel testo faccio riferimento ad alcuni privilegi letterari sabaudi inediti, che pubblico più avanti alle pp. 321 ss. di questa *Rivista*.

1. La storia del diritto italiano d'autore è un mondo ampio ed ancora largamente inesplorato. Mi è parso allora necessario ritagliarmi un settore limitato, su cui meglio riferire, sia pure senza pretese di completezza. E qui la scelta del campo di indagine mi è stata in parte suggerita dall'andamento e dal taglio degli studi giuridici pregressi sulla nascita del diritto d'autore italiano. Questi studi, se ben vedo, si limitano ad alcuni stati ed epoche: e precisamente esplorano le origini veneziane e milanesi del sistema dei privilegi di stampa e librari, e da qui saltano ai lavori ministeriali/parlamentari che dopo l'unità d'Italia hanno condotto alla legge del 1865 sul diritto d'autore. Per il resto molto si riferisce sulla nascita del diritto anglosassone moderno d'autore con il case of monopolies e con lo statuto della regina Anna, come pure sul passaggio dall'ancien régime francese alle leggi rivoluzionarie e napoleoniche sul diritto d'autore: per cominciare poi alla fine dell'800 e nel primo 900 a prendere partito sulle costruzioni dogmatiche offerte dalla pandettistica e dalla dottrina giuridica tedesca. Pochi tratti appena accennati sono invece dedicati alle legislazioni italiane preunitarie del primo 800 ed in particolare alla transizione italiana dal sistema dei privilegi mercantilistici al moderno diritto d'autore.

Tutto ciò può avere forse molte spiegazioni. Può dipendere tra l'altro dall'influenza che sulla scuola italiana del diritto hanno per lungo tempo esercitato l'esegetica francese dell'800 (prima) e la dogmatica tedesca del 900 (poi.). E può forse discendere negli scrittori del secondo 800 dal desiderio di costruire un'Italia ed un ordinamento giuridico nuovi, passando il più possibile sotto silenzio gli stati preunitari. Ma certo è che tutto ciò lascia per molti aspetti in ombra il momento di formazione del diritto moderno italiano d'autore: che viene scorto ed esaminato quando il suo impianto è ormai ampiamente e durevolmente formato con la legge sul diritto d'autore approvata in blocco nel 1865 insieme alle altre leggi sull'unificazione giuridica ed amministrativa del regno sabauda d'Italia.

Queste circostanze mi hanno allora suggerito di curiosare nelle zone sin qui lasciate in ombra: per cercare di riferire alcuni primi dati sul (pag.301*)l'evoluzione nel Regno di Sardegna dal sistema dei privilegi al diritto moderno d'autore. E tanto farò qui con un lavoro da giuspositivista curioso del passato ma naturalmente sprovvisto del bagaglio culturale e dell'ottica propri dello storico di professione: e dunque più facilmente portato ad applicare al passato gli schemi interpretativi dell'oggi.

2. Nel secolo XVIII la dinastia sabauda era riuscita a consolidare ed espandere i propri stati. Con i trattati di Utrecht (1713), Rastadt (1714) ed Aquisgrana (1748) aveva acquisito il Monferrato e condotto i confini orientali sino al Ticino: e specialmente aveva avuto la Sardegna e con essa il titolo e la dignità reali. I Savoia furono tra i primi nel 700 a tentare in Italia un riordino ed una semplificazione della propria legislazione, con le costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1723 e del 1729, e con quelle successive di Carlo Emanuele III del 1770. Gli stati sabaudi, tuttavia, non avevano ancora visto l'inizio della rivoluzione industriale. L'economia era ancora organizzata secondo gli schemi mercantilistici e con un nucleo ristretto di corporazioni delle arti e dei mestieri. Mancava una corporazione dell'arte tipografica, ed a maggior ragione una università degli autori. Le attività della stampa e più in generale dello sfruttamento delle opere degli autori non erano perciò riservate ad alcuno: se non nell'ambito e nei limiti dei singoli privilegi librari o letterari.

I privilegi librari furono indubbiamente i primi concessi dai Savoia: e ad un tempo furono quelli più numerosi, economicamente di maggior rilievo, e più a lungo rilasciati. Essi attribuivano in esclusiva un'ampia attività di stampa a tipografi stabiliti negli stati sabaudi. Con ciò erano certamente contigui ai coevi privilegi di manifattura o per lo sfruttamento di miniere: ed ancora lontani dallo schema moderno del diritto d'autore circoscritto allo sfruttamento di una opera dell'ingegno. E tuttavia metto conto di ricordarli qui ampiamente. Anzitutto perché le esclusive dei tipografi « bloccavano » la nascita di quelle degli autori, ad esse fisiologicamente opposte. E d'altro canto perché il sistema dei privilegi librari (anche) sabaudi ha elaborato non poca parte dello strumentario giuridico ripreso poi dal diritto moderno d'autore: e lo ha fatto tra l'altro coniano ed affinando lo schema dello ius excludendi alios, e prefigurando le sanzioni della confisca e dell'assegnazione in proprietà che saranno poi proprie del diritto d'autore del Regno d'Italia.

Fermiamoci dunque sui privilegi librari sabaudi. Questi hanno avuto una lunga storia: iniziata se ben vedo con il privilegio concesso il 30 giugno 1562 da Emanuele Filiberto al tipografo Leonardo Torrentino, e terminata con l'ultimo privilegio concesso il 29 marzo 1836 con regie patenti di Carlo Alberto alla Società della Stamperia Reale per 25 anni. A differenza della Repubblica Serenissima di Venezia che sin dall'inizio del 500 aveva adottato alcune « parti » o regolamenti previi specifica (pag.302*)mente dedicati ai privilegi librari, gli stati sabaudi non introdussero mai un regolamento

generale di questi privilegi: se non sul morire della loro vicenda, quando Carlo Felice emanò le regie patenti 28 febbraio 1826 n. 1829, per disciplinare i privilegi concessi e concedibili in avvenire a « gli autori di ritrovamenti atti a promuovere, od a perfezionare qualche ramo di industria, coloro che primi introdurranno nei nostri stati utili invenzioni straniere, e gli editori di opere, che ci conterà esserne degne » (art. 1). Tra il privilegio a Leonardo Torrentino e quello del 1836 alla Società della Regia Tipografia molti altri ne furono concessi. La maggior parte dei privilegi librari è ritrascritta nei registri Patenti controllo finanze della cancelleria sabauda. Molti privilegi sono stati poi ripubblicati a Torino nella prima metà dell'800 dalla Tipografia Arnaldi nel tomo XVI vol. XVIII della « Raccolta Per Ordine di Materia delle Leggi Editti, Patenti, Manifesti etc. emanate negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia compilata dall'avvocato Felice Amato Duboin membro della Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria e della Reale Accademia di Agricoltura di Torino ». Ed ancor più tardi i 10 privilegi librari più importanti furono rieditati in « Cenni storici intorno all'arte tipografica e suoi progressi in Piemonte dall'invenzione della stampa sino al 1835 dettati dall'avv. Angelo Brofferio giusta le memorie ed i

documenti somministratigli dal tipografo, editore e libraio Giuseppe Pomba e da questo ora pubblicati » a Milano nel 1876. Lo scritto era stato commissionato da Pomba a Brofferio nel 1835 per evitare la concessione del privilegio di stampa del 1836 alla Società della Stamperia Reale. Il tentativo non ebbe successo. Lo scritto di Brofferio si arenò negli uffici della censura sabauda, per passare poi all'archivio di stato: sino a quando fu pubblicato nel 1876 da Pomba. E già i privilegi di stampa che esso trascrive offrono una interessante testimonianza dell'evoluzione e della progressiva standardizzazione di alcune clausole che riguardano più da vicino la nostra materia.

Fermiamoci in particolare sui 5 privilegi successivi concessi alla Società della Stamperia Reale il 9 luglio 1740, il 21 luglio 1769, il 7 ottobre 1778, il 16 gennaio 1816 ed il 29 marzo 1836. La loro lettura, e specialmente quella dei privilegi settecenteschi, potrebbe offrire più di uno spunto per estendere anche agli stati italiani preunitari la storia delle società per azioni, che viene per solito tratteggiata da noi con riferimento prevalente alle compagnie coloniali della Francia, dell'Olanda e dell'Inghilterra.

Sul piano più propriamente dei privilegi, alcuni del 1700 sembrano esprimere ancora una *concezione patrimoniale dello stato*. Qui, infatti, già la clausola 2 della parte del privilegio del 1769 relativa a « grazie e privilegi » segnala che il Re di Sardegna « accorda laddimandata avocazione e commissione alla Camera dei Conti per le questioni che potesse (pag.303*)ro insorgere sull'osservanza delle presenti grazie e privilegi »: con una clausola sostanzialmente ripetuta dal privilegio del 1788 (art. 2) e da quello del 1836 (art. 3). E d'altro canto il capo I del titolo I del libro VI delle costituzioni sabaude sia del 1729 sia del 1770, dedicato alla « giurisdizione della Camera », segnala che « la Camera Nostra de' Conti avrà la cognizione di tutte le Cause concernenti il Demanio, il Patrimonio Nostro sì per la conservazione, e difesa, che per la reintegrazione di esso ».

Questa concezione patrimoniale dello stato si accompagna ad un'*impostazione mercantilistica* di governo: che vede nei privilegi librari concessi alla Stamperia Reale uno strumento per introdurre negli stati sabaudi alcune tecniche di lavorazione, per formare le corrispondenti competenze professionali, e per provvedere le amministrazioni pubbliche di determinati prodotti: secondo un « capitolato d'obblighi » (come oggi si direbbe) minutamente articolato.

D'altro canto, mentre nella forma tecnico giuridica il privilegio è certo un *atto sovrano*, nella sostanza esso sembra esprimere almeno in parte una *concezione contrattualistica*. Questa concezione è già presente nella richiesta che condurrà al privilegio del 1728 concesso allo stampatore Giovanni Battista Chais: che a partire dal punto 6 della sua supplica si obbliga ad eseguire certe prestazioni « pour reconnaissance des privilèges que j'espère que Votre Majesté aura la bonté de m'accorder » (art. 6). E la concezione contrattualistica è espressa in termini ancor più chiari nei privilegi alla Stamperia Reale di Torino. Tanto che già la richiesta di Ignazio Gaetano Favetti, che metterà capo al privilegio del 9 luglio 1740, « spera che la Clemenza di V.M. si compiacerà di farle provare gli effetti della sua generosa protezione con accordarle le grazie e i privilegi a piè del presente Memoriale espressi, come indispensabili per l'introduzione, progresso ed aumento di un'Opera così insigne, ricevendo a buon grado nell'istesso tempo le obbligazioni che in corresponsività de' medesimi m'incarico eseguire sì a nome proprio, come parimenti della Società futura ». Formula analoga si ritroverà più tardi nelle richieste che condurranno ai privilegi alla Stamperia Reale del 1769 e del 1788. Mentre i corrispondenti privilegi del 700 recano tutti (tra le altre) due parti, una dedicata a « grazie e privilegi » e l'altra a « obblighi della società ».

I privilegi qui considerati attribuiscono un monopolio di attività. L'estensione di questo monopolio non è sempre stata uguale. Con il privilegio del 1740 alla Stamperia Reale « S.M. accorda la chiamata privativa sia per tutto ciò, che si stampa a spese del suo Erario, come anche per quello che si stampa per servizio dell'Università, e così pure per tutti que' Libri, che il Magistrato della Riforma dichiarerà necessari, sì per uso di detta Università, che per uso delle Regie Scuole ». Ed il privilegio del 1769 alla Stamperia Reale aveva accordato « la dimandata pro (pag.304*)bizione per la stampa ed introduzione negli Stati di qua da' monti e dal mare per li libri sia di privativa ragione, che non tanto impressi che da imprimersi dalla Stamperia Reale, volendo che detta proibizione debba considerarsi assoluta, senza che si possa allegare alcun pretesto anche di forma, e materia diversa, o di aggiunta o di annotazione ».

Il privilegio del 1740, d'altro canto, si era posto il problema ed aveva disciplinato i rapporti con i privilegi anteriori ancora in vita: dichiarando che « S.M. vuole però, che quegli Stampatori, e Librai, i quali hanno ottenuto da lei un qualche Privilegio per la stampa di detti Libri » (scil.: quelli rientranti nel privilegio alla Stamperia Reale) « ne debbano gioire per il tempo che sarà loro stato accordato, ed ove ei fosse indefinito per lo spazio di anni 10 in avvenire, passati i quali s'avrà senz'altro per rivotato ». Ed analogamente il privilegio concesso alla Stamperia Reale nel 1836 faceva salvi i diritti esclusivi degli autori ormai riconosciuti esplicitamente dall'art. 18 delle regie patenti 28 febbraio 1826 n. 1899 di Carlo Felice: e disponeva perciò al paragrafo 22 del « Regolamento pel privilegio della Società della Stamperia Reale » che dalla sua privativa « sono poi esclusi: i trattati d'opera qualunque, per cui spetti agli autori il diritto esclusivo di stampa, e vendita, a termine dell'art. 18 delle regie patenti 28 febbraio 1826, se, e fintanto che tale diritto realmente loro appartenga ».

Precorritrici di norme successive del diritto moderno d'autore, infine, sono alcune clausole dei privilegi settecenteschi relative alla legge di circolazione dei libri stampati in violazione del privilegio ed alle sanzioni di questa violazione. Qui, infatti, già l'art. 9 delle « grazie e privilegi » del privilegio del 1769 prevedeva che « li contravventori alla detta proibizione » di ristampa e di importazione « incorreranno nella pena della perdita dei libri applicabili alla stessa Società » della Stamperia Reale, « bene inteso però che riguardo all'introduzione si abbia solamente per vietata quella che si facesse per ragione di traffico o di particolare commercio, e non già di qualche copia per privato uso ». La medesima regola è poi ripresa verbatim dalla clausola 9 delle « grazie e privilegi » del privilegio concesso nel 1788 e sostanzialmente anche dall'art. 29 di quello del 1836 alla Stamperia Reale. Ed essa costituisce forse un precedente degli artt. 394 e 396 del codice penale albertino del 1839 e degli artt. 31-32 della legge del 1865 sul diritto d'autore.

3. I privilegi alla Società della Stamperia Reale sono chiaramente librari. Più difficile è classificare i numerosi altri privilegi concessi dai Savoia. Alcuni sono privilegi librari a contenuto vario, talvolta limitato a singole opere, e ad esempio alla pubblicazione di opere dell'antichità classica latina e greca: come è avvenuto ad esempio con il privilegio del 18 agosto 1739 agli stampatori Pietro Giuseppe Zappata, Francesco Bernardo Bertolero e Pio Francesco Mairesse. Altri privilegi riguardano (**pag.305***) invece almanacchi e gazzette e sono concessi ancora agli stampatori: come è avvenuto in particolare con i privilegi del 1724, 1741, 1762 e 1781 relativi all'Almanacco Palmaverde; i privilegi del 1738 e del 1747 relativi all'Almanacco Astrologo di Valserena; i privilegi del 1780 e del 1793 relativi all'Almanacco Reale o sia Guida di Torino; ed il privilegio del 1790 relativo all'Almanacco georgico; un privilegio del 1772 su una gazzetta politica di Nizza; ed un privilegio del 1793 sulla « Gazzetta detta il Giornale di Torino ». Un terzo gruppo di privilegi, infine, è concesso per singole opere direttamente agli autori o ai loro eredi: e rientra chiaramente nella categoria dei cosiddetti privilegi letterari.

Fermiamoci su questi ultimi. I registri Patenti controllo Finanze testimoniano che di questi privilegi ne furono concessi, dal 1707 al 1796, almeno 19. Ed essi offrono complessivamente un interessante spaccato del mondo degli autori del Regno di Sardegna nel secolo che precede la rivoluzione francese. I privilegi letterari sabaudi, anzitutto, sono stati concessi ad un nucleo scarno di intellettuali di professione: che ancora ricomprende soltanto, ed in ordine decrescente di numerosità, alcuni sacerdoti, medici, architetti, notai, avvocati e musicisti, di cui alcuni talvolta anche con ruoli di professori dell'Università degli studi di Torino. I privilegi letterari sabaudi del 700 riguardano d'altro canto un'area ancora circoscritta di opere: costituite prevalentemente da dizionari, traduzioni di opere classiche latine o moderne francesi, libri per studenti, opere utili nell'esercizio di arti o mestieri, carte geografiche e guide turistiche. Tutto ciò assegna subito ai privilegi letterari sabaudi un rilievo sostanzialmente minore, e certamente sottodimensionato rispetto al livello culturale ed all'ampiezza degli stati sabaudi. Questa sproporzione ha probabilmente varie cause. Una tra queste è ragionevolmente costituita dal sistema dei privilegi librari: che avrà probabilmente attribuito alla Stamperia Reale ed agli altri tipografi privilegiati una quota prevalente del mercato librario sabauda. Ed una seconda causa può poi esser data dalla corrente di importazioni dall'estero di opere letterarie: e tra queste anche di opere di scrittori sabaudi, quale era tra l'altro il piemontese Vittorio Alfieri che pubblicò specialmente a Siena ed a Parigi.

I privilegi letterari del 700 sabauda sono ancora largamente omogenei ai privilegi librari mercantilitici. Anch'essi sono concessi con atto discrezionale e libero del sovrano. Questo attribuisce anch'esso un'esclusiva: che qui ha tuttavia per oggetto un'opera, e non una serie ampia di attività tipografiche. L'esclusiva connessa ai privilegi letterari sabaudi è estesa a « stampare, e ristampare, ed ancorché altrove stampata introdurre, e vendere » l'opera negli stati sabaudi (così il privilegio del 7 marzo 1720 a Giovanni Derossi). La durata del privilegio varia da 4, a 5, 10, 15 e 20 anni. Le sanzioni della sua violazione sono anche qui date da « la pena della perdita de' libri, i quali cederanno al Supplicante e di Scudi 50 al Fisco nostro applicandi per ogni contravvenzione » (**pag.306***) (così il privilegio 13 agosto 1786 all'avvocato Domenico Alberto Azuni): somma, quest'ultima, che talvolta è diversa, ed in un privilegio del 1720 a Giovanni Derossi è ripartita « per un terzo al Fisco Nostro, altro terzo allo Esponente e suoi heredi in mancanza di esso, ed il restante al denunciante ». Ed in alcuni casi anche i privilegi letterari qui considerati impongono all'autore il deposito di alcuni esemplari dell'opera stampata (così i privilegi del 1707, del 1721, del 1731 e del 1734), o di « consegnare i rami, stampate che ne avrà le copie » di una data « carta geografica de nostri stati » (così il privilegio 10 novembre 1778 al sacerdote Francesco De Caroli).

La ratio, le ragioni politiche della concessione dei privilegi letterari sono naturalmente appena adombrate nei relativi documenti ufficiali. Questi suggeriscono due diverse concezioni. L'autore mette naturalmente in campo « le spese e fatiche dell'autore fatte in detti libri » (così la supplica che conduce al privilegio 3 aprile 1734 al notaio Gianandrea Rostagni della Bollena): e chiede il privilegio « al termine del suo lavoro, e per non restar privo del frutto d'un così lungo travaglio » (così il privilegio 10 novembre 1778 al sacerdote Francesco De Caroli). Il re, tuttavia, concede il privilegio « in riflesso non tanto delle fatiche e spese in ciò dal medesimo consumate, quanto ancora del vantaggio che può derivarne al pubblico » (così ancora il privilegio 29 luglio 1778 a Carlo Giovanni Testori). E con ciò le liturgie della cancelleria sabauda manifestano ancora un'adesione parziale quantomeno formale alla medesima impostazione mercantilitica propria dei privilegi librari.

4. Sin qui il sistema sabauda dei privilegi, quale si presentava alle soglie della rivoluzione francese e dell'epopea delle armate napoleoniche in Italia. Queste sconvolsero gli stati sabaudi. Tanto che dapprima la Savoia e Nizza nel 1792 ed in seguito anche il Piemonte nel 1802 furono annessi alla Francia: mentre i Savoia si rifugiavano e restavano padroni soltanto della Sardegna, sotto la protezione della flotta inglese. Da qui Vittorio Emanuele I ritornò a Torino sulle ali delle armi austriache ed annettè il territorio della vecchia Repubblica di Genova con la pace di Vienna. Tutto ciò avvenne nel quadro della restaurazione. E qui già sono significativi i primi atti della restaurazione. « Il generale in capo della grande armata alleata, il maresciallo principe di Schwarzenberg » pubblicava a Parigi il 25 aprile 1814 una « dichiarazione agli abitanti di terraferma di S.M. il re di Sardegna al di là delle Alpi e del contado di Nizza », in cui esortava tutti a restare al proprio posto, assicurando che « la memoria delle cose passate non deve ispirarvi verun timore, veruna inquietudine: tutto è dimenticato ». Subito poi il Regio Editto 21 maggio 1814 di Vittorio Emanuele dichiarava che « abbiamo quest'oggi considerato, che il sistema già stabilito dai Reali nostri Predecessori nelle pubbliche Amministrazioni e nei Dicasteri sì politici e militari, che (**pag.307***) economici e giuridici, sia quello che l'esperienza delle cose nel corso di più secoli ha dimostrato il più proprio e confacente alla costituzione del Paese, ai costumi, alle consuetudini degli abitanti, ed al bene generale dello Stato, ed abbiamo perciò determinato di tosto ristabilirlo, sul piede intanto, in cui era prima dell'epoca della

rivoluzione, riservandoci poi di farvi quelle variazioni, che dopo un più maturo esame Ci risulteranno adattate ai tempi ed alle circostanze »: e ristabiliva con ciò integralmente l'ordinamento previgente all'epoca rivoluzionaria. Difatti, già l'editto 21 maggio 1814 richiamava in vigore le Regie Costituzioni del 1770. Sulla base di queste il manifesto 10 agosto 1814 del Consolato di S.M. sui cambi, negozi ed arti in Torino sedente dichiarava « ristabilite tutte le Università de' Matri di qualunque arte erette per addietro dai Reali nostri Sovrani ». Ed il governo continuava la politica prerivoluzionaria dei privilegi: tanto che l'atto di governo 301/1816 confermava e prorogava sino al 1835 il privilegio alla Stamperia Reale; mentre ancora nel 1836 le regie patenti 134/1836 attribuivano alla Stamperia Reale un nuovo ed ultimo privilegio di stampa sino al 1860.

5. A partire dalla seconda metà degli anni 20 il Regno di Sardegna inizia una profonda trasformazione e si avvia verso il modello dello stato liberale dell'800. Questa trasformazione non è naturalmente improvvisa, ma avviene in un lungo arco di tempo che culminerà con la concessione dello statuto albertino del 1848, che rimodella il Regno di Sardegna come stato costituzionale « retto da un governo monarchico rappresentativo »(art. 2). Gli inizi di questa trasformazione si accompagnano ad un tempo al permanere e forse all'accentuarsi di alcune linee antiche: tanto che la censura sabauda e con essa il controllo delle idee liberali permane ed anzi si aggrava con le lettere patenti 13/1833 di Carlo Alberto. Già nel 1826, tuttavia, si scorgono alcuni primi segni con le regie patenti 1899/1826 di Carlo Felice « in materia di privilegi esclusivi »: che staccano definitivamente il diritto d'autore dal sistema dei privilegi, e rimodellano quest'ultimo in senso organico e con accenti di novità, pur conservando ai privilegi il carattere di atti discrezionali del sovrano, espressione di concezioni patrimoniali e mercantilistiche dello stato. Alla parziale modernità delle regie patenti di Carlo Felice segue poi la rifondazione dell'intero ordinamento giuridico sabaudo. Qui dopo il codice feliciano del 1827 relativo alla sola Sardegna, a partire dal 1831 vengono predisposti e varati i primi codici per tutti gli stati sardi: ed in rapida successione vengono varati nel 1837 il codice civile (in larga parte esemplato dal codice Napoleone), nel 1839 il codice penale, nel 1842 quello di commercio, nel 1847 quello di procedura criminale e nel 1854 quello di procedura civile. La conversione dello stato alle idee liberali, infine, è definitivamente compiuta con le regie patenti 453/1844 di Carlo Alberto che sopprimono le università e le corpora(**pag.308***)zioni delle arti e dei mestieri; con la concessione dello statuto albertino del marzo 1848; e con la promulgazione nel marzo 1848 della prima legge sarda sulla stampa, che abolisce la censura civile ed attua la regola dell'art. 28 dello statuto albertino, secondo cui « la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi ». Ed il decennio tra la prima e la seconda guerra cosiddetta di indipendenza, contro l'Austria, tra il 1848 ed il 1860, vede il definitivo fiorire del sistema politico-economico liberale: con l'avvio dell'industrializzazione del Piemonte e con la nascita nel 1855 delle prime leggi sarde moderne sui brevetti e sui marchi.

Il diritto d'autore svolge in questo periodo a largo raggio un ruolo da battistrada del diritto industriale italiano moderno. Il primo nucleo del nuovo diritto d'autore sardo è dato dalle regole feliciane del 1826. Questo nucleo si consolida poi via via: ed è già ormai maturo nel 1855, quando il parlamento subalpino vara le leggi sarde sui marchi e sui brevetti per invenzione. Il ruolo pionieristico del diritto d'autore è d'altro canto presto spiegato: se si pensa che esso mira a proteggere gli intellettuali del regno, ed è perciò fortemente voluto dall'ala avanzata degli autori ed editori favorevole ad un moderato liberalismo più che al permanere della restaurazione austro-sarda. E nei suoi inizi e nella sua crescita il nuovo diritto sabaudo d'autore procede secondo due linee.

La prima punta alla formazione di un diritto nazionale d'autore: e principia con le regie patenti di Carlo Felice del 28 febbraio 1826 n. 1899. Queste sono certamente uno degli ultimi atti dell'ancien régime: perché con gli artt. 1-17 vogliono dare sistemazione e regola ai privilegi industriali ed ai privilegi librari agli editori di altrui « opere, che ci conterà esserne degne ». Ma nello stesso tempo l'ultimo articolo delle regie patenti di Carlo Felice vara la normativa moderna del diritto d'autore sabaudo, dichiarando « esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e disegni, che si pubblicheranno né nostri Stati sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti veglianti in materia di stampe: ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni 15, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascuna delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e dei nostri Archivi di Corte » (art. 18 delle regie patenti 1899/1826). Con ciò la regola felicianiana riprende dal sistema dei privilegi soltanto la struttura tecnica del diritto degli autori, che configura come una esclusiva: ma per il resto è interamente nuova, e contiene già in nuce le linee di fondo del diritto d'autore che oggi applichiamo.

La regola felicianiana scavalca i tipografi, destinatari dei privilegi mercantilistici, e punta ormai modernamente agli intellettuali, agli « autori ». L'esclusiva non è più a geometria variabile, ma riguarda una sola(**pag.309***)opera, e più precisamente è riservata a « gli autori di libri e disegni »: con una regola che sarà successivamente « interpretata » dall'art. 395 del codice penale albertino del 1839, per ricomprendere nella nozione di « libri » delle patenti di Carlo Felice anche gli « scritti, composizioni musicali », e nella nozione di « disegni » anche le « pitture ». E l'esclusiva non è più « concessa » da un privilegio sovrano: ma sorge ex lege, per effetto della creazione dell'opera, e di alcune ulteriori formalità circoscritte che possono tutte essere compiute autonomamente dall'autore.

La protezione è riservata agli « autori di libri e disegni che si pubblicheranno ne' nostri Stati ». Questa regola ha in parte una doppia origine prerivoluzionaria, in quanto tende ad incentivare l'editoria sabauda, per farla fiorire economicamente e ad un tempo per poterla meglio controllare con gli strumenti della censura: e sotto questo profilo ricorda l'art. 13 del capitolo XVI del titolo XXXIV del libro IV delle costituzioni sarde del 1770, che faceva « pur anche proibito a chicchessia di far stampare libri, o altri scritti fuori de' nostri Stati senza licenza de' Revisori ». Ma certo è che nel diritto sabaudo moderno d'autore, che

principia con le regie patenti di Carlo Felice del 1826, il requisito della pubblicazione nello stato vale ormai come criterio internazionale privatistico di incoraggiamento dell'opera all'ordinamento, e ad un tempo di delimitazione delle opere che esso protegge. Un criterio d'altro canto moderno: tanto che è ancor oggi riconosciuto dalle grandi convenzioni internazionali sul diritto d'autore.

Il diritto riservato agli autori è ancora quello tradizionale elaborato dai privilegi. E' un « diritto esclusivo », di natura patrimoniale, che dura « anni 15 ». Secondo l'art. 18 delle patenti di Carlo Felice si estende ancora soltanto « alla stampa e alla vendita di loro opere ». Già l'art. 395 del codice penale Albertino del 1839 « interpreta » tuttavia la regola di Carlo Felice come attributiva di un'esclusiva che si estende contro « chiunque introduca dall'estero, o venda o riproduca » l'opera. Ed il Regno di Sardegna estenderà più avanti con varie convenzioni internazionali il numero delle facoltà esclusive riservate all'autore.

La disciplina del diritto morale d'autore, invece, era ancora del tutto embrionale. Lo stato sardo proteggeva indirettamente l'interesse dell'autore alla pubblica testimonianza della sua paternità. Lo proteggeva, precisamente, con le norme relative alla censura. E qui, difatti, già l'art. 12 del capitolo 16 del titolo XXXIV del libro IV delle costituzioni del 1729 e di quelle (sul punto) esattamente uguali del 1770 proclamava infatti che « dovranno gli Stampatori tanto ne' Libri, quanto nell'Allegazioni, o nelle altre Scritture, oltre al Nome dell'Autore, esprimer' anche il loro Nome, e denunziare nel fine delle Stampe la licenza ottenuta »: completando questa prescrizione con la pena draconiana « di Scudi 25 d'oro, se la tralascieranno, od anni 2 di Galera se l'enunzieranno contro verità ». Ed è da credere che, a causa o forse nonostante il carattere (pag.310*)draconiano delle sanzioni edittate, il rischio fosse troppo grave perché il tipografo non indicasse il nome di un autore: mentre i rischi ed il rigore della censura e delle repressioni sconsigliavano l'indicazione di pseudonimi o di autori non veri. Molto avvertito era allora, piuttosto, il problema del pentimento dell'autore, e del suo diritto al « ritiro dell'opera dal commercio » (per usare l'espressione propria della legge italiana del 1942). Su di esso era intervenuto con parole efficaci anche il « discorso di Niccolò Tommaseo "Delle ristampe. Ai librai d'Italia" », pubblicato nel 1839 a Firenze dal Gabinetto Scientifico-Letterario di G.P. Vieusseux: che alle pp. 10-11 scriveva:

« S'immagini che l'autore ridoni rifiuto il suo libro, o corretto sì che sia altro: le ristampe che si saranno in quel frattempo venute facendo, lui dissenziente, moltiplicheranno, con noia di lui e perdita de' lettori, il lavoro suo primo, ch'era forse un abbozzo ed un saggio. E gli editori cuculi vorranno a ogni costo smaltire fino all'ultimo gli esemplari che della prima covata ne restano, avanti di mettere il becco alla ristampa del libro rinnovellato. immaginate che l'autore abbia qualche proposizione o dottrina da ritrattare; o ch'è voglia sopprimere, se non la memoria, la diffusione continova d'alcun suo scritto. Questi echeggiatori spietati ripeteranno gli errori o le invettive o i barbarismi di lui a suo marcio dispetto, specialmente se s'agitano nel paese discordie letterarie, o sette religiose o civili fazioni. L'uno editore vorrà o (come un benemerito scrittore nota) dovrà tagliar via l'un luogo, altri l'altro; e s'avvererà la favola dell'uomo dalle due ganze. Ovvero ristamperanno appuntino ma con note che insultino al testo, o lo affoghino; ma con errori tipografici da travisare il senso, da deformare lo stile; ma senza il corredo di rami e di figure in opera che le richiegga. E ristampe siffatte riputerannosi lecite come la copia che in colori o in rame si faccia di pregiato dipinto? Que' che non sann'essere neppur braccianti con fedeltà, levati al grado d'artisti? Sapete a chi s'avrebbero a comparare piuttosto? Ad uomo che uno scritto trafughi all'autore, e, copiando, ne faccia suo lucro. Negare una facoltà a chi potrebbe abusarne con qualche pretesto di diritto, per darla a chi sempre ne abusa senza pretesto veruno, non mi pare equità ».

All'inizio dell'800 il problema della tutela degli interessi morali dell'autore era dunque certamente avvertito ed in qualche modo posto. Le sue soluzioni, tuttavia, venivano ancora ricercate nel diritto patrimoniale d'autore e negli strumenti « proprietari » che esso forniva. E così sarà ancora in Italia per tutto l'800. Sino a quando la necessità di scindere e di disciplinare diversamente gli interessi patrimoniali e quelli morali dell'autore sarà teorizzata da Eduardo Piola-Caselli nella nota alla sentenza 31 dicembre 1900 della Corte di appello di Torino, pubblicata in Foro Italiano 1901, I, 1294 ss., ed intitolata « Le ragioni del secolare dissenso sulla natura e sul nome dei diritti degli autori e inventori »: e sarà da lui lungamente propugnata, sino ad essere accolta nelle regole dell'art. 6 bis del testo di Roma del 1928 della convenzione di unione di Berna per la protezione della proprietà letteraria ed artistica, e dell'art. 4 ter del testo di Londra della convenzione di unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che hanno introdotto nelle due convenzioni le loro prime norme relative alla tutela dei diritti della personalità degli autori e degli inventori. (pag.311*)

Sin qui l'inizio del diritto sabaudo moderno d'autore ad opera delle regie patenti di Carlo Felice del 28 febbraio 1826 n. 1899. L'impianto della regola feliciana è certamente e fortemente moderno. E prima dell'unità d'Italia essa fu integrata soltanto da due interventi del diritto nazionale » del Regno di Sardegna.

Il primo è dato dall'art. 440 del codice civile albertino, secondo cui le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi ». E questa norma innovava rispetto al codice civile Napoleone, che non conteneva alcuna espressa menzione dei diritti degli autori; si discostava anche dalla sistematica del codice civile austriaco del 1811, entrato in vigore nel Regno Lombardo-Veneto « col primo gennaio 1816, per effetto della sovrana patente 16 ottobre 1815 » (così Franchi, « Leggi e convenzioni sui diritti d'autore », Milano, 1902, 78), che si riferiva ai « diritti dell'autore » nell'ambito della disciplina « della locazione e conduzione di opere » agli artt. 1164-1171; e si inseriva in un ancor giovane ed in seguito duraturo dibattito politico -giuridico sulla natura dei diritti degli autori.

Al codice civile albertino seguirono poi gli artt. 394, 395 e 396 del codice penale del 1839. Qui l'art. 394 vietava di contraffare « il nome [...] apposto [...] sopra opere d'ingegno con lo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone [...] di cui sia contraffatto il segno »: e sanzionava l'illecito con la pena della « multa estensibile a Lit. 500, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode ». L'art. 395, poi, comminava « la stessa pena » per la violazione dei diritti esclusivi degli autori. E l'art. 396 completava l'opera disponendo che « nei casi preveduti dai due precedenti articoli, il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente a indennizzare le persone danneggiate »: collocandosi con ciò nel solco dei precedenti privilegi, ed anticipando le regole dell'art. 31 della legge italiana sul diritto d'autore del 1865.

6. A partire da questo momento la produzione ulteriore del diritto d'autore nel Regno di Sardegna è affidata alle convenzioni tra stati. I Savoia, naturalmente, avevano un'antica tradizione di rapporti diplomatici con gli altri sovrani: affinata per secoli nel difficile esercizio di arginare l'espansionismo dei grandi stati confinanti e ad un tempo di espandere i propri domini con le arti della diplomazia. Appena ristabiliti nel 1814 nei propri stati di terraferma, ripresero immediatamente a tessere un'ampia trama di rapporti e di convenzioni internazionali. Lo fecero rapidamente anche con alcune e non poche convenzioni relative alla proprietà letteraria: che alla metà del 1800 era tema politicamente, culturalmente, ed anche economicamente di molto rilievo. E così conclusero via via la convenzione del 22 maggio 1840 con l'Austria, le tre (pag.312*)convenzioni con la Francia del 28 agosto 1843, del 22 aprile 1846 e del 5 novembre 1850, la convenzione col Belgio del 24 novembre 1859, quella con la Spagna del 9 febbraio 1860, e quella col Regno Unito del 30 novembre 1860.

Alle ragioni ora dette, tuttavia, altre si univano, che richiedevano una disciplina convenzionale della proprietà letteraria ed artistica: ed erano ragioni specifiche di questa materia. Il territorio di lingua e di cultura italiane offriva infatti un ampio ed unitario mercato librario. La restaurazione post-napoleonica l'aveva tuttavia nuovamente frazionato politicamente in una pluralità numerosa di stati. Gli autori, e specialmente quelli di successo, ed i loro editori aspiravano ad una protezione che non si arrestasse alle frontiere politiche del loro stato, ma si estendesse anche ad altri territori. Gli stati italiani preunitari, tuttavia, per lungo tempo di fatto non l'accordarono. La situazione era giuridicamente molto incerta. Alcuni stati e tra questi il Regno di Sardegna e lo Stato pontificio sino al 1826 ed il Canton Ticino sino al 1835, non avevano ancora introdotto una legislazione sul diritto d'autore. In altri era dubbia la vigenza, dopo la restaurazione politica degli anni 1814-1815, delle legislazioni di stampo francese varate dalla Repubblica Cisalpina e dal primo Regno d'Italia. In tutti gli stati, poi, la tutela giuridica degli autori stranieri era resa problematica da una tendenza largamente (ma non unanimamente) diffusa a proteggere gli stranieri soltanto a condizione di reciprocità di fatto intesa in modo molto rigorosa: tendenza che era espressa tra l'altro dagli artt. 26 del codice civile albertino; 9 del codice civile del Regno delle due Sicilie; 32 del codice civile di Parma; 8 del codice civile dello Stato Pontificio; ma non era tuttavia condivisa dal codice civile del primo Regno d'Italia e da quelli austriaco e del Canton Ticino. Fioriva perciò la pratica delle «ristampe», e cioè l'attività di chi rieditava opere altrui già pubblicate in altri stati. Prosperava perché la ristampa non autorizzata dall'autore straniero era evidentemente meno costosa di una pubblicazione con il suo consenso. La ristampa in Toscana, naturalmente, privava l'autore ed il suo editore milanesi di una possibilità di sbocco in quello stato: e poteva generare una corrente di esportazioni ad invadere a prezzi vincenti anche il territorio del Lombardo-Veneto. È ben vero che la censura governativa allora in vigore in larga parte d'Italia poteva in qualche modo ostacolare queste esportazioni: ma non riusciva a scoraggiarle del tutto, al punto che nella prima metà dell'800 lungamente fiorirono le due tipografie ticinesi di Capolago, e prosperarono precisamente con le ristampe avviate verso i territori ora appartenenti all'Italia. Tutto ciò, naturalmente, non poteva piacere agli editori politicamente più attivi e culturalmente più impegnati a promuovere iniziative editoriali intelligenti, quali erano Pomba e Vieusseux. Tutto ciò, sa va sans dire, non piaceva nemmeno agli autori. E due di questi hanno lasciato una traccia delle loro proteste destinata a restare nella storia degli inizi del diritto d'autore italiano. (pag.313*)

La prima vicenda ha riguardato la terza edizione del Galateo di Melchiorre Gioia, pubblicata dall'editore Pirotta di Milano nel 1822. Questa edizione fu subito ristampata dal tipografo Annesio Nobili di Bologna, con un volume che lo indicava falsamente come proveniente anch'esso dal Pirotta. Ed a questa ristampa Melchiorre Gioia subito reagì pubblicando un violento pamphlet, intitolato « Cenni sulla pirateria libraria », che io cito dall'edizione de « Il primo e il nuovo galateo di Melchiorre Gioia. Nuova edizione corretta. III Edizione di questa nostra Biblioteca Popolare », UTET, Torino, 1877, 565 ss.. Questo scritto ha un attacco più volte poi ricordato dalla pubblicistica del tempo, e che val qui la pena di ritrascrivere:

L'Italia non manca di stampatori che farebbero l'aggressore sulle strade se ne avessero il coraggio; è il timore della forza, se non il sentimento del giusto che li ritiene dal prendervi di notte pel collo e dirvi: *La borsa o la vita*. Inabili al mestiere dell'assassinio per tutt'altro motivo che per mancanza di volontà, essi esercitano l'*industria* del borsaiuolo e del ladro. Essi ristampano le altrui opere senza l'assenso degli autori; e, mentre il tagliaborse danneggia la sola persona del derubato, lo *stampatore-ladro* danneggia gli autori e il pubblico ».

Altrettanto ed ancor più colpito dalle ristampe doveva più tardi essere Alessandro Manzoni con una serie di vicende che sono ampiamente ricordate da Roberto Lucifredi, « Alessandro Manzoni e il diritto », Milano - Genova - Roma - Napoli, 1933, 22-36 e 131-137. L'ultima di queste vicende riguardava in particolare la ristampa de « I promessi sposi » pubblicata nel 1845 dall'editore fiorentino Felice Le Monnier, dopo che anche in Toscana era entrata in vigore la convenzione austro-sarda del 1840. Ed è vicenda tra le poche ad esser condotte prima dell'unificazione d'Italia al vaglio dei giudici civili: con una causa giunta sino alla Corte di cassazione della Toscana, che la decise con sentenza 20 dicembre 1861, pubblicata in Giurisprudenza italiana 1861, 11, 781 ss., confermando la sentenza 25 aprile 1860 della Corte di appello di Firenze, pubblicata in Giurisprudenza italiana 1860, II, 505 ss.; e con una controversia che diede allora luogo ad un intenso dibattito, cui intervennero numerosi giuristi ed uno scritto « filosofico » di Alessandro Manzoni.

Alla fine degli anni 30 i tempi erano ormai maturi per l'adozione di una convenzione tra gli stati preunitari. L'iniziativa partì probabilmente dall'Austria in una conversazione di Metternich all'inizio del 1839 con Vittorio Bertone Balbo di (pag.314*)Sambuy, ambasciatore sardo a Vienna. Questi vide subito che « il ne fallait pas laisser échapper l'occasion d'être les premiers à adopter de pareilles mesures, qui nous feraient beaucoup d'honneur auprès du monde littéraire, ce qui n'était pas à dédaigner »[così scriveva Sambuy nel dispaccio 23 gennaio 1839, ripubblicato in M. Degli Alberti, « La politica estera del Piemonte sotto Carlo

Alberto secondo il carteggio diplomatico del Conte Vittorio Bertone Balbo di Sambuy, ministro di Sardegna a Vienna (1835-1846) », Torino, 1919, vol. II pag. 8]. Gli ambienti conservatori, d'altro canto, sarebbero stati appagati dal permanere della censura: che l'art. 26 della convenzione austro-sarda lascerà esplicitamente « non pregiudicata ». L'intesa diplomatica fu rapidamente raggiunta. La convenzione fu conclusa dai governi austriaco e sardo: ma prevedeva all'art. 27 che questi avrebbero invitato « gli altri governi d'Italia ed il Cantone del Ticino ad aderire alla presente convenzione ». Ad essa, infatti, aderirono già nel 1840 gli stati di Parma, di Modena, della Toscana, quello pontificio ed il Canton Ticino. Dal 1847 la convenzione entrò in vigore anche nei territori di Lucca, annessa alla Toscana. Alla convenzione non volle invece aderire il Regno delle due Sicilie: che dal 1822 era fermo in una politica di chiusura e di isolamento anche culturale dello stato, attuata con l'introduzione di un dazio elevatissimo sulle pubblicazioni straniere e con una censura particolarmente vigile ed incombente.

La convenzione austro-sarda era una convenzione di diritto uniforme. Prevedeva un minimo di tutela elevato. Proteggeva le « opere e produzioni dell'ingegno o dell'arte pubblicate negli stati rispettivi »: riprendendo il criterio della pubblicazione già previsto dalle regie patenti di Carlo Felice del 1826, e prescindendo dalla cittadinanza dell'autore. È specialmente elevata di molto il livello di tutela sino allora raggiunto. La protezione riguardava la categoria generale delle « opere e produzioni dell'ingegno e dell'arte »: e gli artt. 2 e 3 della convenzione prevedevano esplicitamente la protezione delle « opere teatrali » e delle « traduzioni ». Le facoltà esclusive riconosciute all'autore si estendevano anche al « diritto di autorizzare la pubblicazione » (art. 1), ed alla rappresentazione dell'opera teatrale (art.2): ma solo a certe condizioni si estendevano alla traduzione dell'opera (art.3), mentre non venivano « considerate come contraffazioni le riduzioni [...] od altri adattamenti di composizioni musicali » che potessero « riguardarsi come produzione dell'ingegno » (art. 9). Notevolmente allungata era anche la durata dell'esclusiva dell'autore: e qui l'art. 18 introduceva il principio della protezione « per trent'anni dopo la morte dell'autore », mentre gli artt. 19-24 dettavano alcune regole speciali diverse. Gli artt. 15 e 16 della convenzione, poi, prevedevano le sanzioni del « risarcimento dei danni sofferti » (art. 15), del sequestro e della distruzione degli oggetti contraffatti e « degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione », e della « aggiudicazione » di « siffatti oggetti, in deduzione dell'indennità dovuta » all'autore.

Una convenzione di diritto uniforme molto articolata, come si vede. Essa si affiancava e sostituiva in larga misura la normativa sarda precedente del diritto d'autore. Di questa normativa restavano probabilmente in vigore, e sia pure verosimilmente soltanto per le opere pubblicate per la prima volta negli stati sardi, le scarse formalità costitutive previste dall'art. 18 delle regie patenti di Carlo Felice: come secondo la sentenza (pag.315*) resa il 25 aprile 1860 dalla Corte di appello di Firenze nella causa Manzoni contro Le Monnier restavano in vigore le formalità costitutive prescritte dalla normativa del Lombardo-Veneto. Restava d'altro canto anche la norma dell'art. 440 del codice civile albertino: con la sua riconduzione teorica dei diritti degli autori alla proprietà, e con le possibili conseguenze sul piano dell'applicazione del diritto civile generale. E restavano le sanzioni previste dagli artt. 394-396 del codice penale albertino del 1839, espressamente tenute ferme (come quelle parallele del Lombardo-Veneto) dall'art. 16 della convenzione austro-sarda.

Certo è, tuttavia, che il Regno di Sardegna si era in questo modo dotato ormai di un'ampia e moderna normativa del diritto d'autore. La convenzione austro-sarda, e l'adesione ad essa degli stati preunitari dell'Italia settentrionale e centrale avevano d'altro canto introdotto in questi stati un saldo nucleo centrale di ius commune in materia di diritto d'autore: e fu facile perciò estendere ai loro territori nel 1860 l'intero diritto d'autore sabauda. Restava il Regno delle due Sicilie. Questo fu conquistato nel 1860. Ed ai suoi territori il diritto sardo d'autore fu gradualmente esteso: dapprima alla Sicilia con la legge 163/1860 del prodittatore Garibaldi, e poi con il decreto luogotenenziale 264/1861, con la legge 444/1862, e con la legge 560/1862 che dichiarava esplicitamente e singolarmente in vigore le regie patenti del 28 febbraio 1826 e le convenzioni internazionali con l'Austria, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Gran Bretagna poc'anzi ricordate.

Il (secondo) Regno d'Italia sabauda era ormai pronto per l'unificazione amministrativa e legislativa. Questa fu compiuta rapidamente nel 1865, con una serie numerosa di leggi portanti del nuovo stato. Tra queste vi fu la prima legge unitaria italiana sul diritto d'autore, introdotta con l'allegato G della legge 2 aprile 1865 n. 2215. Tutte furono preparate in tempi rapidi dal governo. Tanto vale anche per la legge sul diritto d'autore, preceduta dalla famosa relazione Scialoja: che certamente innovava in più punti, ma bene si radicava nella normativa preunitaria del Regno di Sardegna.

7. Resta da riferire su alcuni argomenti contigui al nucleo centrale del diritto d'autore.

A. Sull'opera degli autori, degli editori, dei librai e sulle rappresentazioni teatrali aleggiava la censura. Questa aveva origini risalenti negli stati sabaudi. La si ritrova prevista nelle costituzioni del 1723, del 1729 e del 1770, con prescrizioni e pene draconiane. Era regolata senza ordine: tanto che vi erano organi diversi per la censura ecclesiastica, per quella generale civile, per la censura relativa alla pubblicazione degli scritti di causa, e per quella delle opere degli universitari. Con la restaurazione del primo 800 la censura sabauda riprende e si inasprisce già con l'editto di Vittorio Emanuele 15/1814 e poi con le regie patenti (pag.316*) di Carlo Alberto 13/1833. È ricordata anche nei privilegi librari alla Società della Reale Stamperia e nelle regole sarde dell'800 in materia di diritto d'autore, ed in particolare nell'art. 18 delle regie patenti di Carlo Felice 1899/1826 e nell'art. 26 della convenzione austro-sarda. E si ridimensiona drasticamente solo con l'art. 28 dello statuto albertino e con l'editto sulla stampa del 1848.

B. Altrettanto risalente nel tempo è l'obbligo di depositare determinati esemplari dell'opera. Già lo si trova in alcuni privilegi letterari degli anni 1707, 1721, 1731 e 1734. Da qui passa ai privilegi rilasciati agli

stampatori. Lo si ritrova già nel privilegio del 1728 a Giovanni Battista Chais: che all'art. 6 della sua supplica dichiara « je m'oblige de remettre un exemplaire dans la bibliothèque publique de Votre Majesté de tous les livres que j'imprimeray ». Da qui passa poi nei privilegi concessi alla Società della Stamperia Reale: tanto che il memoriale di Ignazio Gaetano Favetti all'art. 9 del capo relativo ad « obblighi della società » promette che « di tutti i libri, che si stamperanno per conto della società, se ne daranno tre esemplari, uno a' regi archivi, l'altro alla libreria della Università, ed il terzo al ministro protettore della medesima a nome di S.M. »; con una formula ripetuta dall'art. 7 degli « obblighi della società » previsti dal privilegio del 1769 e dagli analoghi artt. 7 del privilegio del 1789 e 5 del privilegio del 1816 (la formula non è invece ripetuta nel privilegio del 1836, che riguardava gli atti di governo e le pubblicazioni per l'Università: forse perché per i primi già valeva l'obbligo di deposito ex art. 18 delle regie patenti di Carlo Felice, mentre le seconde erano fisiologicamente destinate anche all'università, e dunque ad arricchire il patrimonio librario degli stati sardi). E d'altro canto le costituzioni di S.M. per l'Università di Torino del 1772 disponevano all'art. 4 del capo primo del titolo XII che « gli Stampatori de' Nostri Stati saranno tenuti a dare alla Libreria una copia de' nuovi libri, che essi stamperanno, sotto pena di scudi 10 ». Dai privilegi l'obbligo di deposito di esemplari passa al diritto d'autore. L'art. 18 delle regie patenti 1899/1826 di Carlo Felice riserva infatti agli autori « il privilegio esclusivo della stampa e della vendita de loro opere [...] sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascuna delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e de' nostri Archivi di Corte ». Ancora più avanti, poi, l'obbligo di depositare un certo numero di esemplari dell'opera stampata sarà previsto dall'art. 8 dell'editto albertino sulla stampa. E la prima legge unitaria italiana del 1865 sul diritto d'autore prevederà una dichiarazione di riserva ed un deposito di un esemplare dell'opera con funzione parzialmente costitutiva dei diritti d'autore: disponendo l'art. 26 che « in difetto di dichiarazione e di deposito nel corso dei primi dieci anni dopo la pubblicazione di un'opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto d'autore ». (pag.317*)

Il rilievo giuridico del deposito degli esemplari dell'opera può essere diverso nei successivi testi ora ricordati. Nei privilegi non ha evidentemente rilievo costitutivo dell'esclusiva: ma è più semplicemente adempimento di un obbligo previsto in funzione della formazione di un patrimonio librario pubblico. La medesima funzione ha evidentemente il deposito degli esemplari d'obbligo previsti dalle costituzioni del 1772 sull'Università di Torino e dall'editto albertino sulla stampa. Il deposito di un esemplare dell'opera e di una dichiarazione di riserva previsto dalla legge del 1865 sul diritto d'autore sembra essere elemento della fattispecie costitutiva del diritto esclusivo dell'autore, e più precisamente sembra essere condizione di efficacia dell'elemento centrale della fattispecie integrato dalla creazione dell'opera. Più problematico è invece qualificare il deposito di esemplari previsto dalle regie patenti di Carlo Felice. Qui il precedente rappresentato dai privilegi librari può suggerire che anche il deposito previo previsto dalle patenti di Carlo Felice si inserisca soltanto nell'ambito della politica pubblica finalizzata alla costituzione di patrimoni librari nazionali. Un'interpretazione opposta, che riconduca il deposito prescritto da Carlo Felice alle formalità costitutive del diritto d'autore, può essere tuttavia suggerita dal clima culturale coevo, che anche in Italia ed in Austria conosceva il « deposito costitutivo » dei diritti d'autore; dalle esperienze precedenti delle pur progredite legislazioni rivoluzionari francesi ed italiane, che ad esempio all'art. 8 della legge cisalpina del 19 aprile 1800 prescrivevano che senza il deposito di « due esemplari nella biblioteca nazionale » l'autore « non potrà essere ammesso in giustizia contro i contraffattori »; e dall'evoluzione successiva, se si considera che ancora nella legge del 1865 il deposito (non più previo come nel 1826, ma successivo alla pubblicazione) era previsto come formalità costitutiva. Certo è, in ogni caso, che ancora per larga parte del 1800 le due tematiche degli esemplari d'obbligo per la costituzione di un patrimonio librario e del deposito di esemplari per la costituzione del diritto d'autore restano in qualche misura intrecciate: e saranno definitivamente separate soltanto con l'atto di Berlino del 1908 della convenzione di unione di Berna per la protezione della proprietà letteraria ed artistica, che abolirà definitivamente (anche) in Italia ogni formalità costitutiva del diritto d'autore.

C. I rapporti tra l'autore e l'editore non sono ancora chiaramente impostati. Il decreto della Repubblica Cisalpina 273/1810 sembra ricondurre questi rapporti allo schema della vendita, con la quale l'autore « cede il diritto ad uno stampatore o libraio il quale è sostituito nel detto diritto » (art. 38). Il codice civile generale austriaco del 1811 colloca la disciplina del contratto di edizione nell'ambito di quella « della locazione e conduzione di opere ». Il Regno di Sardegna non conosce una disciplina espressa del contratto di edizione. Una sentenza torinese del 17 aprile 1848, Enrici contro Vescovo di Saluzzo ed altri, massimata in (pag.318*) Aronne Rabbeno, « Nuova legge e regolamento sui diritti degli autori delle opere d'ingegno », Milano-Firenze, 1865, 99-100, sembra tuttavia ricondurre il rapporto dell'autore con lo stampatore-editore ad un contratto di vendita, che « glie ne passa la proprietà »: forse traendo con ciò conseguenze dalla qualificazione dogmatica dei diritti degli autori in termini proprietari, espressa dall'art. 440 del codice civile albertino del 1836. Certo è che questa sembra ancora la concezione propria della pubblicistica del tempo, ed in particolare degli scritti di Carlo Tenca e di Nicolò Tommaseo. E questa concezione resta ancora dominante nella dottrina giuridica italiana della fine del secolo scorso.

D. Resta da dire del mercato librario. Dopo l'abolizione delle corporazioni, i tipografi non occasionali erano probabilmente imprenditori, o più precisamente « commercianti » ai sensi dell'art. 1 del codice di commercio albertino del 1842: anche se il punto solleva incertezze di diritto e di fatto analoghe a quelle lamentate per editori, tipografi e librai milanesi dallo scritto di Carlo Tenca « Del commercio librario in Italia e dei mezzi di riordinarlo », fermato dalla censura imperial regia e ripubblicato ora in Giuseppe Pomba - Giampietro Vieusseux - Carlo Tenca, « Scritti sul commercio librario in Italia » a cura di Maria Iolanda Palazzolo, Roma, 1986.

L'imprenditoria piemontese libraria non conobbe iniziative lungamente durature: se si eccettua la vicenda della Stamperia Reale (durata dal 1740 a tutta la prima metà dell'800) e della casa fondata da

Giuseppe Pomba nel primo 800 (e che ancora oggi continua con la UTET torinese). Pomba fu certo intelligente animatore culturale: ma ad un tempo fu imprenditore abile, che bene seppe utilizzare ampiamente ogni strumento giuridico allora disponibile. E non per nulla le cronache giuridiche lo mostrano preparare dapprima con Brofferio la petizione del 1835 per cercare di evitare la proroga del privilegio alla Stamperia Reale; chiedere ed ottenere nel 1829 e nel 1830 due brevetti di importazione per esser l'unico ad usare negli stati sardi nuovi torchi meccanici che Pomba aveva acquistato in Inghilterra; e stipulare la prima convenzione con le regie poste sarde per la spedizione di libri a tariffa ridotta.

La distribuzione di libri, infine, conosceva già ampiamente la pratica delle « associazioni » lamentate dallo scritto ora ricordato di Carlo Tenca: e che se ben vedo prevedeva in sostanza la sottoscrizione/prenotazione di una serie di libri progettati dall'editore.

E. Un'ultima curiosità viene infine ancora una volta dalle costituzioni dell'Università di Torino del 1772, che quando i libri erano ancora bene raro e prezioso prescrivevano all'art. 7 del titolo XIII che « nelle esecuzioni non potranno pignorarsi i libri destinati per uso degli Studenti, eccetto che si tratti di credito contratto da questi per mantenersi allo studio, o per comperar libri, o che avessero ne' loro contratti taciuta la qualità di Studenti ». (**pag.319***)